

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12387

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 24 e 25 maggio 2012 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che l'Università è il Centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, l'INFN si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università regolata da apposite Convenzioni;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi;
- visti gli intensi rapporti di collaborazione scientifica tra l'INFN e l'Università degli Studi di Padova testimoniati, in particolare, dalla Convenzione stipulata in data 3 febbraio 2011 e relativa ai Laboratori Nazionali di Legnaro;
- premesso che nel tempo l'Università ha realizzato nell'area dei LNL, in posizione attigua all'eccelleratore Tandem, un laboratorio interdisciplinare altamente specializzato che utilizza rilevatori ad anelli per la rivelazione di fotoni gamma in coincidenza per l'uso di radioisotopi emittenti di positroni e per l'utilizzo di spettrometri per l'uso di radioisotopi gamma emittenti, nonché un edificio destinato ad ospitare il laboratorio stesso realizzato su un'area di proprietà dell'Università e concessa in diritto di superficie all'INFN;
- premesso, altresì, che da tempo è in corso presso il suddetto laboratorio LNL una intensa e proficua collaborazione scientifica tra ricercatori dell'INFN e dell'Università di Padova con particolare riferimento all'impiego di fasci di particelle cariche e metodologie della fisica nucleare in ambiti quali la valutazione

di radio farmaci in ambito diagnostico e terapeutico, lo studio di nuovi rivelatori per la diagnostica medica, tecniche di acquisizione ed elaborazione di immagini biomediche e metodi di produzione di radionuclidi;

- premesso che nel suddetto laboratorio si svolgono a cura dell'Università anche attività in ambito bio-medico;
- ritenuto di definire i rapporti reciproci relativamente alle attività che si svolgono nel suddetto Laboratorio, in particolare per quanto attiene agli aspetti relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vista la proposta formulata dal Direttore dei LNL con nota del 21 maggio 2012 prot. n. 1661;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 25 maggio 2012 con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di "Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione stipulata il 3 febbraio 2011 tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Padova relativamente al Laboratorio di radionuclidi e imaging molecolare (LARIM) ubicato presso i Laboratori Nazionali di Legnaro", allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Presidente o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 3 FEBBRAIO 2011 TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA RELATIVAMENTE AL LABORATORIO DI RADIONUCLIDI E IMAGING MOLECOLARE (LARIM) UBICATO NELL'AREA DEI LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO

TRA

l'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281 – P.I. 00742430283) con sede legale in Padova, Via VIII febbraio 1848, n. 2 rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F. 84001850589) con sede legale in Frascati via Enrico Fermi, n. 40 rappresentato dal suo Presidente, Prof., a ciò autorizzato da Consiglio Direttivo nella seduta del

PREMESSO CHE

- a) tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto "INFN") e l'Università degli Studi di Padova (nel seguito detta "Università") è in atto sin dal 1968, con una prima convenzione sottoscritta in data 24 luglio, un'ampia collaborazione nel campo della ricerca fondamentale, interdisciplinare ed applicata svolta in particolare nell'area dei Laboratori Nazionali di Legnaro (nel seguito LNL);
- b) l'Università, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 1992, aveva approvato la realizzazione da parte del Dipartimento di Fisica, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, di un laboratorio interdisciplinare altamente specializzato che utilizza i rilevatori ad anelli per la rivelazione di fotoni gamma in coincidenza (tomografo PET) per l'uso di radioisotopi emittenti di positroni nonché per l'utilizzo di spettrometri per l'uso di radioisotopi gamma emittenti;
- c) la realizzazione del progetto richiedeva da parte dell'Università la creazione di una struttura edilizia ed impiantistica specifica direttamente connessa alle strumentazioni speciali sopraddette;
- d) la collocazione del laboratorio interdisciplinare veniva individuata per necessità operativa in posizione attigua all'acceleratore Tandem di Legnaro;
- e) l'INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro si impegnava a mettere a disposizione per l'attivazione e la gestione del nuovo laboratorio, competenze e strumentazioni, ivi compreso l'uso dell'acceleratore nucleare Tandem;
- f) il laboratorio interdisciplinare suddetto insiste su un'area di proprietà dell'Università concessa, con altre, in diritto di superficie all'INFN dapprima con atti a rogito Notaio Giorgio Piovan rep. 63304 e 63305 entrambi in data 12 giugno 1989 registrati a Padova in data 19 giugno 1989, fino al 5 febbraio 2002, e successivamente in virtù dell'atto del notaio Gianluigi Giavi del 22.11.1995, rep. 23695 che proroga il diritto di superficie fino al 20 novembre 2045;
- g) il relativo fabbricato è stato accatastato, con denuncia presentata all'Agenzia del Territorio di Padova, già Ufficio Tecnico Erariale, dall'INFN ed è allibrato presso il catasto fabbricati e terreni del Comune di Legnaro con denuncia di cambiamento n. 4543 del 31.5.1996 redatta dall'ing. Alfredo Dinunzio; oggi il suddetto fabbricato è inserito nel mappale unico (*foglio 4 mapp. 285*) ed è descritto nell'allegato 1:

h) il 14 agosto 1992, tenuto conto dei numerosi protocolli aggiuntivi alla convenzione iniziale del 24 luglio 1968 nel frattempo intervenuti, veniva stipulata tra Università ed INFN una nuova convenzione, che andava a sostituire la precedente, al fine di disciplinare le modalità di collaborazione tra le parti per i Laboratori Nazionali di Legnaro, preso atto che entrambe le parti con proprie autonome determinazioni avevano realizzato nell'area in questione altre strutture di ricerca e di servizio;

i) con la convenzione sopracitata, Università e INFN convenivano di affidare all'INFN la cura della gestione degli immobili di proprietà dell'Università, delle relative attrezzature e dell'area dei Laboratori Nazionali di Legnaro di cui alle convenzioni e ai protocolli precedenti, ribadendo che l'Università rimaneva proprietaria degli edifici da essa costruiti nell'area dei LNL, nonché delle attrezzature da essa conferite in dotazione ai laboratori medesimi;

l) la convenzione del 14 agosto 1992 è stata sostituita e aggiornata dalla convenzione stipulata il 28 febbraio 2003 nella quale si conferma la volontà delle parti di affidare all'INFN la cura della gestione degli immobili suddetti, delle relative attrezzature e dell'area dei Laboratori Nazionali di Legnaro, ribadendo che l'Università rimane proprietaria degli edifici da essa costruiti nell'area dei LNL, nonché delle attrezzature da essa conferite in dotazione ai laboratori medesimi. I beni immobili venivano concessi in uso all'INFN per la durata della convenzione e comunque non oltre il 20.11.2045 in relazione ai diversi diritti di superficie costituiti dall'Università a favore dell'INFN, a titolo gratuito od oneroso in una prospettiva di sviluppo comune dell'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica del nucleo;

m) la convenzione del 28 febbraio 2003, scaduta il 27 febbraio 2010 e prorogata sino al 31 dicembre 2010, è stata successivamente sostituita e aggiornata dalla convenzione del 3 febbraio 2011 (prot. Università 6871 del 4 febbraio 2011), a tutt'oggi in vigore tra le parti fino al 2 febbraio 2018;

n) con la predetta convenzione le parti prendono nuovamente atto della consistenza dei laboratori realizzati dall'INFN con proprie autonome determinazioni, nell'area acquisita nel tempo con distinti diritti di superficie, specificati negli appositi protocolli e che l'Università ha realizzato nell'area predetta, con proprie autonome determinazioni, altre strutture di ricerca e di servizio;

o) nella convenzione in vigore viene regolamentato il rapporto di collaborazione tra l'INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro e l'Università per quanto riguarda in generale i programmi di ricerca e il loro sviluppo, i contributi finanziari, il personale, i servizi e la tutela della sicurezza, disponendo che, qualora necessario, appositi protocolli aggiuntivi possano disciplinare specifiche attività o servizi;

p) proprio con riguardo al laboratorio interdisciplinare si rende necessario regolare l'attività speciale che ivi si svolge tenuto conto che nel corso degli anni è stata sviluppata ed è in corso un'intensa collaborazione tra ricercatori dell'INFN e dell'Università nel settore della ricerca bio-medica con particolare riferimento all'impiego di fasci di particelle cariche e metodologie della fisica nucleare in:

- metodi di produzione di radionuclidi;
- valutazione di radio farmaci in ambito diagnostico e terapeutico;
- studio di nuovi rivelatori per la diagnostica medica;
- tecniche di acquisizione ed elaborazione di immagini biomediche;

q) è interesse delle parti definire i rapporti reciproci relativamente alle attività anzidette che si svolgeranno nel laboratorio dedicato e meglio individuato nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Art. 1 – L'esecuzione del presente protocollo è affidata per l'INFN al Direttore dei LNL e per l'Università al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei", per ciò che riguarda le ricerche di ambito fisico e al Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, per ciò che riguarda le ricerche di ambito biomedico.

ART. 2

Art. 2 - I locali presso l'INFN - LNL di cui alla planimetria allegata (Allegato n. 1), realizzati dall'Università per quanto in premessa, vengono destinati allo svolgimento delle attività di studio e ricerca di cui in premessa e costituiranno il "Laboratorio di Radionuclidi e Imaging Molecolare", abbreviato in LARIM, gestito dall'INFN-LNL, in collaborazione con l'Università secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

ART. 3

Art. 3 - Il Responsabile del LARIM è nominato dal Direttore dei LNL, sentiti i Direttori dei due Dipartimenti universitari di cui all'articolo 1.

ART. 4

Art. 4.1 – Per l'utilizzo del LARIM, il Direttore dei LNL è responsabile degli adempimenti di legge in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, che espletterà con personale proprio, secondo quanto previsto agli articoli 8.3 e 8.4 della vigente convenzione quadro tra l'INFN - LNL e l'Università indicata al punto m) delle premesse.

Art. 4.2 – L'INFN - LNL provvederanno, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di radioprotezione, ad ottenere le autorizzazioni eventualmente richieste e/o ottemperare a quanto richiesto dalle normative in materia per tutte le apparecchiature di ricerca che siano o saranno installate nei locali del LARIM.

Art. 4.3 – Le autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti riguardanti i locali di cui sopra vengono richieste alle Autorità competenti dall'INFN - LNL, con l'ausilio dell'Università che si impegna a prestare la necessaria collaborazione, nel rispetto della normativa vigente e, quelle già ottenute dall'Università, dovranno essere aggiornate di conseguenza.

Art. 4.4 – L'Università potrà introdurre e conservare nei locali del LARIM sorgenti di radiazioni ed altre apparecchiature per i fini della ricerca scientifica, presentandone richiesta al Direttore dei LNL con preavviso di almeno tre mesi e previa approvazione da parte dello stesso. Per tali apparecchiature sarà comunque l'INFN - LNL a richiedere ed ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie secondo quanto previsto all'articolo 4.2.

ART. 5

Art. 5 – Ciascuna parte provvede, a propria cura e spese, all'installazione, manutenzione, s\mantellamento e smaltimento delle attrezzature scientifiche e delle apparecchiature di sua proprietà, ivi compresi gli impianti tecnologici a corredo delle stesse. I soggetti di cui al precedente articolo 1 potranno d'intesa, di volta in volta e in relazione a specifici interventi, adottare modalità diverse da quelle su indicate.

ART. 6

Art. 6 – L'INFN consente, previa autorizzazione del Direttore dei LNL, a che l'Università possa svolgere nei locali anzidetti sperimentazione anche con uso di animali, essendo a carico dell'Università stessa l'adempimento di tutti gli obblighi di legge o di normativa Comunitaria in materia di sperimentazione e di protezione degli animali, nonché gli eventuali costi che possano scaturire da tale sperimentazione, e sollevando comunque l'INFN da ogni responsabilità o richiesta da chiunque formulata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le citate attività.

Per le attività suddette, l'Università assicura per il personale dipendente, nonché per quello che collabora con l'Università sulle citate attività, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa.

ART. 7

Art. 7 – Il presente protocollo aggiuntivo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino a che permarranno i rapporti sanciti dalla convenzione quadro in atto e richiamata al punto m) delle premesse, quindi fino al 2.2.2018, o, nel caso di rinnovo della stessa, fino alla ulteriore scadenza della convenzione quadro medesima e comunque non oltre il 22 novembre 2045, data di scadenza del diritto di superficie concesso dall'Università all'INFN.

ART. 8

Art. 8 – Il presente protocollo viene redatto in duplice originale in bollo e sarà sottoposto a registrazione, solo in caso d'uso, a spese e cura della parte interessata.

Padova,

Per l'Università degli Studi di Padova

Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Giuseppe Zaccaria

Prof. Fernando Ferroni

